Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 20 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 555.

Aumento dell'imposta di soggiorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 2 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate con le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F*.

L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

categoria	*A*	L.	60
»	*B*	»	50
»	*C*	»	40
»	*D*	»	25
»	*E*	»	10
»	*F*	»	5

Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno, purchè non superi i centoventi giorni a decorrere da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di L. 1200 per la prima categoria, di L. 800 per la seconda, di L. 300 per la terza e di L. 100 per la quarta ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I datori di alloggio che contravvengono alle disposizioni degli articoli 9 e 12 sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 556.

Elevazione della misura dell'assegno straordinario vitalizio concesso alla figlia di Giuseppe Garibaldi, Clelia, con legge 3 giugno 1882, n. 781.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 3 giugno 1882, n. 781, che accorda una pensione vitalizia alla vedova ed ai figli di Giuseppe Garibaldi;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'assegno straordinario vitalizio di L. 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781, maggiorato a L. 13.000 per effetto dell'art. 23 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, è elevato — a decorrere dal 1° dicembre 1946 — a L. 120.000 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1946, n. 557.

Variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni circolari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 marzo 1928, n. 1350;
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295;
Visto il regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;
Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;
Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;
Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 714, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2259;
Visto il regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706;
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la legge 26 marzo 1942, n. 406;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 382;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 211;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 279;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il canone annuo di abbonamento ordinario alle radioaudizioni per uso privato familiare è elevato da L. 420 a L. 1000.

Nella medesima proporzione, l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni è autorizzato a maggiorare i canoni degli abbonamenti speciali, compreso il canone per gli impianti centralizzati.

Le tariffe dei contributi fissi obbligatori (ad esclusione di quelli a carico dei Comuni) delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova, delle licenze di temporanea importazione e quelle delle spese di suggellamento e disuggellamento degli apparecchi radioriceventi sono maggiorate del 100 %.

Gli aumenti e le maggiorazioni di cui sopra, ad esclusione dei contributi fissi obbligatori, hanno carattere di sopraprezzo e sono regolati dalle norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 2.

Agli aumenti e maggiorazioni di cui al precedente articolo si estendono le vigenti disposizioni circa i privilegi, le modalità di riscossione, le sanzioni e l'accertamento delle violazioni delle leggi sulla radiofonia.

Art. 3.

Il sopraprezzo di cui al primo comma del precedente art. 1 è devoluto all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni, previa detrazione della relativa quota di imposta generale sull'entrata e successiva detrazione del contributo del 3,24 % a favore del Ministero delle finanze e del 3,70 % a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Gli utenti che non intendono sottostare all'aumento del canone di cui al precedente art. 1 possono dare disdetta dell'abbonamento con le consuete modalità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono riportati i ratei mensili, compreso il sopraprezzo, relativi agli abbonamenti ordinari e a quelli degli impianti centralizzati.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — SCOCCIMARRO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 69. — FRASCA

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni.

Canone da versare a mezzo degli uffici postali.

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento annuale con scadenza a dicembre			
		Canone Lire	Sopra-prezzo Lire	Totale Lire
Gennaio . . .	Gennaio-Dicembre	420	580	1000
Febbraio . .	Febbraio-Dicembre	385	550	935
Marzo . . .	Marzo-Dicembre	350	500	850
Aprile . . .	Aprile-Dicembre	315	450	765
Maggio . . .	Maggio-Dicembre	280	400	680
Giugno . . .	Giugno-Dicembre	245	350	595
Luglio . . .	Luglio-Dicembre	215	295	510
Agosto . . .	Agosto-Dicembre	175	250	425
Settembre . .	Settembre-Dicembre	140	200	340
Ottobre . . .	Ottobre-Dicembre	105	150	255
Novembre . .	Novembre-Dicembre	70	100	170
Dicembre . .	Dicembre	35	50	85

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento semestrale con scadenza a giugno o a dicembre			
		Canone Lire	Sopra-prezzo Lire	Totale Lire
Gennaio . . .	Gennaio-Giugno	215	295	510
Febbraio . .	Febbraio-Giugno	175	250	425
Marzo . . .	Marzo-Giugno	140	200	340
Aprile . . .	Aprile-Giugno	105	150	255
Maggio . . .	Maggio-Giugno	70	100	170
Giugno . . .	Giugno	35	50	85
Luglio . . .	Luglio-Dicembre	215	295	510
Agosto . . .	Agosto-Dicembre	75	250	425
Settembre . .	Settembre-Dicembre	40	200	340
Ottobre . . .	Ottobre-Dicembre	05	150	255
Novembre . .	Novembre-Dicembre	70	100	170
Dicembre . .	Dicembre	35	50	85

Nuovi abbonamenti speciali per impianti centralizzati.

Canoni e ratei dovuti per ogni altoparlante oltre i canoni dovuti per l'apparecchio centrale ricevente (vedi tabella nuovi abbonamenti ordinari)

Inizio dell'abbonamento in	Pagamento annuale con scadenza a dicembre			
		Canone Lire	Soprа-prezzo Lire	Totale Lire
Gennaio . . .	Gennaio-Dicembre	125	170	295
Febbraio . .	Febbraio-Dicembre	110	150	260
Marzo . . .	Marzo-Dicembre	100	140	240
Aprile . . .	Aprile-Dicembre	90	125	215
Maggio . . .	Maggio-Dicembre	80	110	190
Giugno . . .	Giugno-Dicembre	70	95	165
Luglio . . .	Luglio-Dicembre	60	85	145
Agosto . . .	Agosto-Dicembre	50	70	120
Settembre . .	Settembre-Dicembre	40	55	95
Ottobre . . .	Ottobre-Dicembre	30	45	75
Novembre . .	Novembre-Dicembre	20	30	50
Dicembre . .	Dicembre	10	15	25

Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 558.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Margherita, in località Montebello del comune di Camaiore (Lucca).

N. 558. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 21 aprile 1945, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Margherita, in località Montebello del comune di Camaiore (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 559.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Marco, in San Varano di Forlì.

N. 559. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Marco, in San Varano di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 560.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Orselli », con sede in Forlì.

N. 560. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Orselli », con sede in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 4.

Cambiamento della denominazione dell'Ordine Militare di Savoia in quella di « Ordine Militare d'Italia ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 28 settembre 1855, n. 114, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina militare e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ordine Militare di Savoia assume la denominazione di « Ordine Militare d'Italia ».

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà modificato l'ordinamento dell'Ordine in relazione alla mutata forma istituzionale dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 5.

Proroga al 31 marzo 1947 dei termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 198, che ha prorogato al 31 dicembre 1946 i termini stabiliti per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 198, è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, e dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorità governativa, sono prorogati sino al 31 marzo 1947 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 65. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato in sostituzione di altro membro dimissionario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 maggio 1946, n. 442;

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1945 riguardante la nomina di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 20 novembre 1946, il rag. Giuseppe Cimino cessa, a sua domanda, dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Dalla stessa data, l'ispettore principale delle Ferrovie dello Stato Giovanni Borghesi è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al punto *f*) del regio decreto 24 maggio 1946, n. 442.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1947
Registro Bilancio trasporti n. 3, *pag. n.* 373. — CASABURI

(279)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Lange Otto, con sede in Firenze e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Lange Otto (azienda libraria), con sede in Firenze, via Ferdinando Giolini n. 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato.

Decreta:

La ditta individuale Lange Otto, con sede in Firenze, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Aldo Gagliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(296)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire in Milano due agenzie di città, in corso Garibaldi n. 118 ed in piazzale Fiume n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(285)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1947.

Nomina del vice commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1946, col quale furono nominati il commissario e i due vice commissari liquidatori del predetto ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare la nomina di un vice commissario in sostituzione del defunto on. Luigi Corazzin;

Decreta:

L'on. Fiorenzo Cimenti è nominato vice commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cricchi Oscar avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 51-946 decisioni — N. 182-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 12 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Cricchi Oscar fu Evaristo e fu Adele Desideri, nato a Frosinone il 28 febbraio 1879 e domiciliato in Torino, via Vanchiglia n. 13, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato devesi ritenere che egli non intese divenire, nè di fatto fu mai confidente dell'O.V.R.A. . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Cricchi Oscar e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(68)

Esito del ricorso presentato da Verde Raffaele avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 52-946 decisioni N. 17-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 12 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Verde Raffaele fu Antonio, nato a Isola di Ponza il 23 gennaio 1910 e residente in Roma, via Sistina n. 60, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... non può ritenersi provato che il ricorrente abbia fornito informazioni nell'interesse del regime fascista ...

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Verde Raffaele e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946

Roma, addì 12 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(69)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Acireale (Catania), di un mutuo di L. 7.420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(123)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Calatabiano (Catania), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(124)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti), di un mutuo di L. 1.290.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(125)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Acri (Cosenza), di un mutuo di L. 1.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(126)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cantagallo (Firenze), di un mutuo di L. 448.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(127)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fiesole (Firenze), di un mutuo di L. 3.020.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(128)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze), di un mutuo di L. 870.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(129)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), di un mutuo di L. 11.315.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(130)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli), di un mutuo di L. 2.840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(131)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rettifica al «Riassunto del provvedimento prezzi n. 87 del 14 gennaio 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica e del sovraprezzo termico».

A pagina 135 della *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1947, al rigo 13° del paragrafo 1 del titolo I, dove è detto «... per il periodo dal 1° gennaio al 30 *giugno* 1947 ...» si legga ... per il periodo dal 1° gennaio al 30 *aprile* 1947 ...».

(303)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 dicembre 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Coegani Edoardo, residente nel comune di Milano, il 1° gennaio 1947;

Barca Enrico, residente nel comune di Decimomannu, distretto notarile di Cagliari, il 4 gennaio 1947;

Busuito Angelo, residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento, il 24 gennaio 1947.

Roma, addì 9 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(294)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 234/62 in data 8 gennaio 1947, il rag. Emilio Parolari è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento, in sostituzione dell'ing. Gualtiero Adami.

(258)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Soppressione dell'ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio

Con decreto Ministeriale n. 888365/7051 è stata disposta, con effetto dal 27 giugno 1946, la soppressione dell'Ufficio telegrafico governativo di Nisida Riformatorio e la istituzione con la stessa decorrenza del servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Nisida.

(253)

MINISTERO DEL TESORO

Cessazione della gestione straordinaria della Cassa Torgianese per carati, Torgiano (Perugia)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752 e 14 settembre 1944, n. 226, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa Torgianese per carati, con sede in Torgiano (Perugia), e che sono stati ricostituiti presso l'azienda gli organi della normale amministrazione.

(293)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 gennaio 1947 - N. 10

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,675
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,80
Id. 5 % 1935	91,25
Redimibile 3,50 % 1934	81,175
Id. 5 % 1936	91,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1947 - N. 11

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,775
Id. 3,50 % 1902	82,15
Id. 3 % lordo	67,70
Id. 5 % 1935	91,35
Redimibile 3,50 % 1934	81,15
Id. 5 % 1936	91,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,05
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.